

Disegno di legge di bilancio 2023 25.11.2022

ARTICOLI DI INTERESSE DEL SETTORE – BOZZA 25 NOVEMBRE 2022.....

TITOLO III MISURE FISCALI ART. 12. (MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO)....

ART. 13. (FLAT TAX INCREMENTALE).....

ART. 15. (RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICABILE AI PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI LAVORATORI DIPENDENTI)..

LAVORO FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI.....

52. (ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI).....

ART. 53. (DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO DI PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE).....

ART. 54. (INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI).....

ART. 55. (APE SOCIALE).....

ART. 56. (OPZIONE DONNA).....

ART. 58. (REVISIONE DEL MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE PER IL BIENNIO 2023-2024 E ESTENSIONE PER LE PENSIONI MINIME DELLE MISURE DI SUPPORTO PER CONTRASTARE GLI EFFETTI NEGATIVI DELLE TENSIONI INFLAZIONISTICHE).....

ART. 62. (EMOLUMENTO ACCESSORIO UNA TANTUM).....

ART. 63. (MISURE A SOSTEGNO DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE E RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE MISURE ANTI-TRATTA) – VALUTARE SE IN SEZ. II

ART. 64. (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI).....

CAPO II FAMIGLIA E DISABILITÀ.....

ART. 65. (ASSEGNO UNICO UNIVERSALE)

ART. 66. (CONGEDO PARENTALE).....

TITOLO VI

SANITÀ.....

ART. 93. (INCREMENTO DELL'INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSO)

ART. 94. (IMPLEMENTAZIONE DELLE MISURE E DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO NAZIONALE DI CONTRASTO ALL'ANTIMICROBICO RESISTENZA (PNCAR) 2022-2025)

ART. 95. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DELLE FARMACIE).....

ART. 96. (ADEGUAMENTO DEL LIVELLO DEL FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VACCINI E FARMACI)

ART. 97. (DISPOSIZIONE DIRETTA A MODIFICARE IL REGIME DI EROGABILITÀ DEL FINANZIAMENTO IN FAVORE DELLE UNIVERSITÀ PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI SPECIALIZZANDI)..

TITOLO IX DIFESA E SICUREZZA NAZIONALE

CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE.....

ART. 111. (PROROGA DELLA FERMA DEI MEDICI E DEGLI INFERMIERI MILITARI RECLUTATI NEL 2020 E NEL 2021 CON CONCORSO STRAORDINARIO).....

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari è stata adottata la medesima metodologia già utilizzata nelle relazioni tecniche delle precedenti misure, prendendo in considerazione i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Gli effetti vengono simulati per ogni singolo contribuente sulla base di un calcolo di convenienza ad aderire al nuovo regime agevolato rispetto alla tassazione ordinaria.

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano le seguenti variazioni degli effetti finanziari:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
IRAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Rettifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Totale	-280,7	-346,2	-378,8

- in milioni di euro

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro.

La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.

La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 6% risulta essere passato dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 30.000 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.

In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

ART. 13.

(Flat tax incrementale)

1. Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali calcolata con un'aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo, d'importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

2. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva di cui al comma 1.

3. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali per il periodo d'imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni dei commi 1 e 2.

Relazione illustrativa

La disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

In particolare, limitatamente all'anno 2023 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccedenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Ai fini dell'acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

Relazione tecnica

La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RF e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distorsivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiranno al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (Irpef, addizionali, imposta sostitutiva) pari a 803 milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di specie dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'acconto Irpef da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.193,90	0	0
Addizionale regionale	0	-63,7	0	0
Addizionale comunale	0	-31,5	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,7	0	0
Totale	0	-810,3	7,3	0

Milioni di euro

Relazione tecnica

La proposta in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle mance ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è ascrivito gettito nelle previsioni di bilancio.

ART. 15.***(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)***

1. Per i premi e le somme erogati nell'anno 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento.

Relazione illustrativa

A legislazione vigente, l'art. 1, ai commi da 182 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro. Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 80.000.

Con l'articolo allegato, per l'anno 2023, si intende ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame.

Relazione tecnica

La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sola parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -103,2 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -228,7 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0

Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	-222,3	-6,9	0,5	0

in milioni di euro

ART. 16.*(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 652, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024»;
- b) al comma 676, le parole: «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024».

Relazione illustrativa

La disposizione modifica l'articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

Relazione tecnica

La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDD	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-4,0	-2,5	0,0
Totale	-277,0	32,2	-17,9	-12,1	0,0

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'art. 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commento.

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-322,0	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,9	0,0
IRAP	0,0	23,8	-8,7	-0,9	0,0
Totale	-322,0	93,4	-42,3	-4,7	0,0

In milioni di euro

ART. 17.*(Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)*

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 52.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

1. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di due punti percentuali con le medesime modalità e criteri di cui al predetto articolo 1, comma 121 e, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.538 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, la predetta misura dell'esonero è incrementata di un ulteriore punto percentuale. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 20, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023.

Al comma 2 si prevede l'incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.538 euro.

Relazione tecnica

Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (primo semestre 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica del citato comma 121, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%. Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019.

La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento. In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili.

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sotto indicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2021.

				(valori in mln di euro)			INDEBITAMENTO NETTO		
	2023	SNF 2024	2025	2023	FABBISOGNO 2024	2025	2023	2024	2025
Minori entrate contributive				-4.987,0	-1.066,0		-5.918,0	-135,0	
Maggiore spesa	4.987,0	1.066,0							
Effetto fiscale indotto	1.466,0	267,0		1.466,0	267,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul saldo complessivo	-3.521,0	-799,0	0,0	-3.521,0	-799,0	0,0	-4.185,0	-135,0	0,0

ART. 53.***(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)***

1. Dopo l'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis.

1. In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro il 31 dicembre 2022 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023 con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), dell'articolo 27, comma 5, lettera f), e dell'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.”

2. All'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis” e all'articolo 22, comma 1, le parole “di cui all'articolo 14, comma 1,” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 14, comma 1, e all'articolo 14-bis”.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 i commi 89 e 90 sono abrogati.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La misura, **al comma 1**, introduce l'articolo 14-*bis* al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo, per il solo 2023, un accesso a pensione anticipato che richiede, contemporaneamente, almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di organico per particolari settori professionali.

Al comma 2 della norma introducenda si prevede che il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Al comma 3, analogamente a “Quota 100 e 102”, dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. 1 TUIR). I commi 4 e 5 prevedono che l'accesso a pensione viene preceduto da una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori dipendenti del privato e autonomi, mentre per i pubblici dipendenti sale a 6 mesi. Ai commi 6 e 7, si applicano, in materia di preavviso minimo, di pensionamento del settore scolastico ed erogazione del TFR/TFS per pubblici dipendenti le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102. Il comma 8 introduce una clausola di salvaguardia per consentire di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. Il comma 9 è volto ad escludere il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di prepensionamento ivi inclusi i cd “contratti di espansione”. Il comma 10 replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

Al comma 2 si prevede una disposizione di coordinamento fra la disciplina prevista dal comma 1 di accesso al trattamento pensionistico anticipato, cd. quota 103, e la disciplina in tema di anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

Il comma 3 abroga l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivi di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e disciplina la destinazione delle risorse residue.

Relazione tecnica

La disposizione consente, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 103), dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67 c. 1 lett. 1 TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minimo, le regole di pensionamento del settore scolastico; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del TFR/TFS già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (art. 23 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

È altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudentiale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-) pensionistici (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) TFR (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	Oneri(+)/risparmi(-) oneri complessivi (milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,6	160,0	120,0	571,6
2024	29,2	1.219,3	-49,8	-37,3	1.182,0
2025	4,0	476,7	-95,5	-71,6	405,1
2026	0,0	-52,1	-14,8	-11,1	-63,2

Comma 3. Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/202, deriva una minore spesa per 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

ART. 54.**(Incentivi al trattenimento in servizio dei lavoratori)**

1. I lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi di cui all'articolo 53, per l'accesso al pensionamento anticipato di cui al medesimo articolo 53, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per

il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

~~2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.~~

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, prevede un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi), introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più sostanzioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. Si tratta di una misura analoga al cosiddetto "bonus Maroni" introdotto per il periodo 2004-2007. Il riconoscimento del bonus non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fruirne o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:

- a) continuare a versare contributi, così da aumentare l'importo della pensione futura;
- b) godere del "bonus Maroni", congelando l'importo della pensione, ma beneficiando nel contempo di una decontribuzione totale in busta paga.

Nel secondo caso, chi opta per il bonus contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'Inps.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative dei commi 1 e 2 del presente articolo.

Relazione tecnica

La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

È altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esame, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.

(valori in mln di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale indotto	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	0,8	-10,4
2026	0	0,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,8

ART. 55.
(APE sociale)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alinea, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si applicano anche per l'anno 2023. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 64 milioni di euro per l'anno 2023, 220 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027 e 8 milioni di euro per l'anno 2028.

Relazione illustrativa

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo erogato è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 92, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30

anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività c.d. gravose.

La disposizione, al comma 1 prevede di rinnovare l'APE sociale fino al 2023.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 234/2021 per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali individuate all'allegato 3 alla legge di bilancio n. 234/2021 che ha integrato l'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Analogamente resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della legge n. 234/2021, il quale prevede che per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva sia di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

Il comma 2 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame. Si dispone, inoltre, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2023, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2023.

Relazione tecnica

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).

Pertanto, da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-134	-260	-235	-175	-100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in 64 mln di euro per l'anno 2023, 220 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

ART. 56.

(Opzione donna)

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano limitatamente ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di sessanta anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a c):

a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

2. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni di cui al comma 1 trova applicazione nei confronti delle lavoratrici di cui alla lettera c) a prescindere dal numero di figli.

Relazione illustrativa

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge

- della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Ai sensi del comma 2, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni, di cui al comma 1, per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.

Relazione tecnica

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL

n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+)	Onere (+)		Onere (+)
		/risparmio (-)	/risparmio (-)		/risparmio (-)
		Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	TFS (mln €)		Totale (mln €)
			lordo fisco	netto fisco	(netto degli effetti fiscali)
2023	2,9	20,8	0	0	20,8
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso) alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine,

l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.

Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonome che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2022

Anno	Maggiore numero di pensioni alla fine dell'anno (mgl)	Onere (+) /risparmio (-) Pensioni (mln € lordo degli effetti fiscali)	Onere (+) /risparmio (-) TFS (mln €)		Onere (+) /risparmio (-) Totale (mln €) (netto degli effetti fiscali)
			lordo fisco	netto fisco	
2023	2,9	20,8	0	0	20,8
2024	4,5	57,9	0	0	57,9
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4
2026	4,3	77,2	27	22,4	99,6
2027	2,6	60,4	18	14,9	75,3
2028	1,3	32,6	6,6	5,5	38,1
2029	0,4	13,1	-0,9	-0,7	12,4

ART. 57.***(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)***

1. Al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, ~~a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023~~, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate ~~a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023~~.
3. L'esonero di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
4. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, le disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
5. Al fine di promuovere l'assunzione femminile, le disposizioni di cui al comma 16, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre n. 178 si estendono alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
7. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2023».

Relazione illustrativa

Il comma 1 prevede, che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l'esone è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione.

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di euro)

ANNO	ONERE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	+1
2027	0	-1

ART. 58.

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

1. Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato

5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

2. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-

2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024. L'incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento di cui al presente comma è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Relazione illustrativa

Comma 1

La disposizione, al comma 1, è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1.

Relazione tecnica

Comma 1

La disposizione in esame è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021

(peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica atteso che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostituzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adequazione e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS,
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie.

Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) – sulla base delle previsioni contenute nella NADEF 2022 – stima anno 2022: circa 292,3 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADEF 2022 e coerente con le previsioni scontate nel Conto PA della predetta NADEF 2022. In particolare l'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo FOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2022 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (e sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consuntivo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (+ il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);
- c) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;

- d. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
- e. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
- f. quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
 - a. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
 - b. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento INPS: circa 5,6%;
 - c. quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo; derivano le seguenti economie in termini di minore spesa pensionistica

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Minore spesa pensionistica (lordo effetti fiscali)	(3.535)	(6.831)	(6.589)	(6.557)	(6.495)	(6.427)	(6.353)	(6.273)	(6.188)	(6.095)
Minore spesa pensionistica (netto effetti fiscali)	2.121	4.098	3.953	3.934	3.897	3.856	3.811	3.764	3.713	3.658

Comma 2

La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1. L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2024.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi.

- a) Trattamento minimo INPS 2022: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua);
- b) Monte pensioni interessato: stima circa 14 mld di euro

derivano i seguenti effetti (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-210	-379	0

ART. 59.

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa)

1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di nuclei al cui interno vi siano persone con disabilità come definita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti, per un periodo di sei mesi, in un corso di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. In caso di mancata frequenza al programma assegnato il nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.

4. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 3, comma 8, è aggiunto infine il seguente periodo: *“Nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi. Sono comunicati all'Inps nelle modalità di cui al presente comma esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.”*
- b) All'articolo 4, comma 15, secondo periodo, le parole *“almeno un terzo dei”* sono sostituite dalle seguenti *“tutti i”*.
- c) All'articolo 7, comma 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente: *“e) non accetta la prima offerta congrua ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5”*;

5. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 come rideterminata da ultimo ai sensi dell'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotta di 743 milioni di euro per l'anno 2023.

7. Gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 9 milioni di euro per l'anno 2023 e di 708,8 milioni di euro per l'anno 2024, 717,2 milioni di euro per l'anno 2025, 727,9 milioni di euro per l'anno 2026, 732,2 milioni di euro per l'anno 2027, 736,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 740,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

8. Ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione normativa in esame introduce una disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. “occupabili”) in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro.

Comma 4

La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore call center sono finanziate da ulteriori 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valere sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

- a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID 19;
- b) per l'anno 2021, dall'art. 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
- c) per l'anno 2022, dall'art. 1 co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.

La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 5

L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CIGS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Sanac, n. 12 per Taranto Energia.

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessi la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.

Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 6

La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica – energetica che si innesta nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la nota emergenza derivante dalla pandemia da Covid 19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni.

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

ART. 62.***(Emolumento accessorio una tantum)***

1. Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di euro 1000 milioni da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

2. L'importo di cui al comma 1, comprensivo degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

4. Le somme di cui al comma 1 sono ripartite, nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 1° gennaio 2023.

Relazione illustrativa

La disposizione incrementa per l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Relazione tecnica

Comma 1 – Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'erogazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall' art. 2122 del C.C.

Comma 2 – Precisa che, l'importo di cui al comma 1, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e concorre a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 3 – Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al comma 1, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al comma 1, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

ART. 63.

(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta) – Valutare se in SEZ. II

1. All'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022 e di 15 milioni a decorrere dall'anno 2023".
2. All'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "<<pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018>>" sono aggiunte le seguenti: "<<e pari a 16 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 23 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.>>".

Relazione illustrativa

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (portando le risorse stanziare da 5 a 15 milioni di euro), le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 2 stanziava risorse per gli anni 2023 e 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ART. 64.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

1. All'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, alla lettera b), le parole "5000 euro" sono sostituite dalle seguenti "10.000 euro";
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare. Fatte salve le previsioni di cui al comma 16, per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura.";

- c) il comma 8-bis è soppresso;
- d) al comma 14, lettera a) le parole “cinque lavoratori” sono sostituite dalle seguenti “dieci lavoratori” e le parole “, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;” sono soppresse;
- d) al comma 14, la lettera b) è soppressa.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto – unitamente al cd. Libretto famiglia – dall’art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, al fine di supplire al vuoto normativo causato dall’abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.

L’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale. In particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 54-bis attualmente prevede che ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. La disposizione normativa eleva l’importo limite da 5.000 euro a 10.000 euro.

Il comma 14 dell’art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2018 introduce un’eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.

La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l’utilizzo del citato contratto alle predette aziende che occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili.

Analoga flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che potranno utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene dunque eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- c. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- d. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Relazione tecnica

L’art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, disciplina le prestazioni occasionali con l’istituzione del **Contratto di prestazione occasionale (CPO)** e del Libretto di famiglia.

Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- b. per ciascun **utilizzatore**, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a **5.000 euro** di compensi complessivi;
- c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a **10.000 euro**. Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 **vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale** per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze **più di cinque lavoratori** subordinati a tempo indeterminato. La L.96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettizie che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione **amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale** consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze **fino a 10 lavoratori subordinati** a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Eliminando, poi, anche nell'ambito **del settore agricolo** il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- b. Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
- c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.150;
- d. Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

si garantirebbe maggiore flessibilità alle aziende. Ulteriore previsione per alle aziende agricole a carattere stagionale che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a **45 giorni** nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a **10 lavoratori** subordinati a tempo indeterminato

Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, verosimilmente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ect.). Nei termini esposti, dunque, non si ravvedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II Famiglia e disabilità

ART. 65.

(Assegno unico universale)

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2023 per ciascun figlio di età inferiore a un anno, gli importi di cui ai primi quattro periodi del presente comma, come rivalutati ai sensi del comma 11, sono incrementati del cinquanta per cento; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro."

2. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche.

- a) all'articolo 4:
 - 1) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole " , limitatamente all'anno 2022";
 - 2) al comma 4 sono soppresse le seguenti parole. " , limitatamente all'anno 2022,";
 - 3) i commi 5 e 6 sono soppressi;

b) all'articolo 5, al comma 9-bis, sono soppresse alla fine le parole "per l'anno 2022".

3. Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 e tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sono incrementate di 345,2 milioni di euro per l'anno 2023, 457,9 milioni di euro per l'anno 2024, 473,1 milioni di euro per l'anno 2025, 480,3 milioni di euro per l'anno 2026, 483,3 milioni di euro per l'anno 2027, 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

In particolare, il comma 1 prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% \cdot 175$) a 25 euro al mese ($50\% \cdot 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

Il comma 2 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge DL n. 73/2022 prevede per il solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Il comma 3 è diretto a evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022, e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Relazione tecnica

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUU) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUU previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

Comma 1

La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% \cdot 175$) a 25 euro al mese ($50\% \cdot 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro.

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro: negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari o superiore a un anno solo per i nuclei con tre o più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (o con ISEE non presentato). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 150.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica normativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

Comma 2

La disposizione in esame rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenni disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro, l'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

Comma 3

Il comma 3 è diretto a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale (valori in mln di euro)						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamento a legislazione vigente	18.222,20	18.694,60	18.914,80	19.201,00	19.316,00	19.431,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente prima degli interventi previsti nel presente disegno di legge (*)	17746,2	18282,9	18498,3	18778,2	18890,7	19003,2	19116,6
c = (a-b)	476,00	411,70	416,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) onere messa a regime benefici art 38 DL n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	192,9	194,1	195,3	196,5
e=(b+d)	17921,6	18468,6	18688,3	18971,1	19084,8	19198,5	19313,1
f) differenza con stanziamento a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	226,00	226,50	229,90	231,20	232,50	233,90
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 50% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	645,8	683,9	699,6	710,2	714,5	718,8	723,1
h) (e+g)	18.567,4	19.152,5	19.387,9	19.681,3	19.799,3	19.917,3	20.036,2
i) (h-a) incremento stanziamento da finanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	473,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(*) Le previsioni tengono conto delle risultanze di monitoraggio emerse in corso d'anno 2022, di un parziale ulteriore incremento dei beneficiari ed erogazioni nel 2023, del nuovo quadro macroeconomico in particolare con riferimento al tasso di inflazione ai fini dell'indicizzazione dei trattamenti e delle soglie di ISEE. Le previsioni, a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici di cui all'articolo 38 del DL n. 73/2022 e di altri interventi diretti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

ART. 66.
(Congedo parentale)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, elevata per la madre lavoratrice, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione”. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica

La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi derivano gli oneri sotto quantificati.

dati INPS dipendenti privati:

Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100

Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro

Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)

Stima dell'onere

a) effetto importo = $140.400 * 1526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1/3),

onere per prestazione = $45.000 \text{ soggetti} * 1526 * 80\% = 55$ mln di euro

onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/generazioni e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	102	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 67.**(Fondo per le periferie inclusive)**

1. Al fine di favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo denominato «Fondo per le periferie inclusive», con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Fondo è destinato ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti per il finanziamento di progetti finalizzati a favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile.

Titolo VI
Sanità**ART. 93.*****(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)***

1. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Relazione illustrativa

Al fine di riconoscere al personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso le particolari condizioni del lavoro svolto, rese ancor più stringenti durante la pandemia da Covid-19 e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi, si prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia incrementata di ulteriori 200 milioni di euro. Tale riconoscimento è peraltro in linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2022 nell'ambito del quale sono state formulate specifiche "proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza" e tra queste è stata evidenziata anche l'esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l'incremento dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, commi 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Relazione tecnica

La norma dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro dei limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma-293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato

ART. 94.***(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)***

1. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti nel "Piano di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in fase di approvazione in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Detta somma è ripartita sulla base dei criteri da definirsi con Intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Sebbene la resistenza antimicrobica sia un fenomeno evolutivo naturale, le cause principali del suo sviluppo e della sua diffusione sono indotti dalle attività antropiche. In particolare, l'uso eccessivo o improprio degli antimicrobici in medicina umana e in veterinaria, così come nell'agricoltura, è una delle principali cause dello

sviluppo e della diffusione di microrganismi resistenti alle terapie antimicrobiche, che, pertanto, perdono di efficacia.

Il trend in aumento dell'antimicrobica-resistenza (AMR) ci sta conducendo verso un'era "post-antibiotici" in cui anche l'effettuazione di interventi chirurgici routinari diverrà impossibile per il rischio di contrarre infezioni fatali o con esiti invalidanti, a causa della mancanza di antibiotici efficaci da usare per la profilassi peri-operatoria o come terapia di possibili complicanze infettive.

A novembre 2018 sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio, condotto, dalla Commissione Europea nei 28 Stati membri dell'UE per monitorare i livelli di utilizzo e conoscenza degli antibiotici tra il pubblico. Dall'indagine emergono dati preoccupanti per il nostro Paese che confermano la ridotta conoscenza della problematica da parte della popolazione.

Il Ministero della salute, adottando un metodo "OneHealth", e riunendo tutti i possibili attori, istituzionali e non, nel 2015 ha istituito un Gruppo di lavoro che ha prodotto un nuovo documento "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in linea col precedente PNCAR 2017-2020, con l'obiettivo di continuare a fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l'emergenza dell'ABR nei prossimi anni.

Il documento è stato condiviso con il Coordinamento interregionale delle regioni – Area Prevenzione e sanità pubblica.

Nel nuovo documento è prevista una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale secondo un approccio One Health, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza e l'introduzione di attività di monitoraggio ambientale. È stato inoltre inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati. Tra le altre novità è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione, e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell'antibiotico-resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica; infine è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale.

Pertanto, il PNCAR 2022-2025 rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale e locale, mediante un approccio multisettoriale *One Health* e integrando le azioni già messe in atto a tutti i livelli e in tutti i settori, fornendo una visione unitaria.

Il PNCAR prevede molteplici azioni da realizzare anche in sinergia tra varie autorità sanitarie competenti e diverse figure professionali coinvolte nei settori umano, veterinario, agro-alimentare e ambientale, e l'impegno da parte del Ministero della salute ad individuare fondi *ad hoc* per dare attuazione alle medesime.

La mancanza di risorse specifiche e di una struttura dedicata esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all'AMR, considerate le risorse economiche e umane sottratte a questo argomento a causa delle attività emergenziali recenti e ancora in corso anche in Italia (COVID-19 e monkeypox), sta causando non pochi ritardi nell'attuazione di quanto previsto e raccomandato nel PNCAR 2017-2020 tra le attività non ancora realizzate. A tal proposito, si ricorda che la quota di 40 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all'AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per l'anno 2021 non sono state ancora svolte.

RELAZIONE TECNICA

Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobica-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA)

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali ¹	7120	210	2,4
Programmi di stewardship ²	6660	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie ³	6700	42	0,7

Uso della "prescrizione ritardata" (post-datata) ⁴	1900	4	0,7
Campagne di informazione ⁵	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi ⁶	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzioni di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione. La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/proposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2- I anno (2023)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

ART. 95.***(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)***

1. Al fine di salvaguardare la rete di prossimità rappresentata dalle farmacie italiane, anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69, con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuta, a decorrere

dal 1° marzo 2023, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nel limite di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

Relazione illustrativa

La disposizione riconosce a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

Relazione tecnica

La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.

ART. 96.

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 650 milioni di euro per l'anno 2023 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.400 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche. La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per i primi 5 mesi dell'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a a

2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa di 650 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stimato in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

ART. 97.

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

1. All'articolo 9-undecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "in misura non superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al 90 per cento";

b) dopo le parole "nell'ultimo riparto disponibile approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero del valore provvisorio del finanziamento stimato dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto direttoriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, ove necessario, recuperi o compensazioni, anche a valere sui finanziamenti di esercizi diversi."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nelle more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definirsi con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, ancorché provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni pregressi). Permane, ai fini delle compatibilità finanziarie, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto

dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nei limiti delle disponibilità del bilancio statale.

Titolo IX
Difesa e sicurezza nazionale

Capo I
Misure per la difesa nazionale

ART. 111.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

1. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2023.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 5.726.703 per l'anno 2023.

Relazione illustrativa

Nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati autorizzati, per gli anni 2020 e 2021, arruolamenti eccezionali, a domanda, di complessivi n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno.

In particolare:

- n. 120 ufficiali medici e n. 200 sottufficiali infermieri, per l'anno 2020, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
- n. 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e n. 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2020, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e n. 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2021, di cui all'articolo 19-*undecies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Di essi, alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2022 (*cf.* art. 36, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 210 sottufficiali infermieri.

Considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravvisa la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Trattasi pertanto di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.

La disposizione di cui al **comma 1** è intesa, pertanto, a prorogare sino al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati, la durata delle ferme del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

Relazione tecnica

Gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di **n. 26 ufficiali medici**, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di **n. 210 sottufficiali infermieri**, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro **5.726.703** per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezione del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021								
FORZA ARMATA		EI		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Maresciallo					2023
DL 18/2020	31/12/2022	15	128					30/06/2023
DL 137/2020								
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €
FORZA ARMATA		MM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	STV.	Capo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	0	28					30/06/2023
DL 137/2020								
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €
FORZA ARMATA		AM		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	M.llo 3^ cl.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	8	54					30/06/2023
DL 137/2020								
Totale complessivo		8	54					1.510.163,69 €
FORZA ARMATA		CC		Fine Rafferma nuovo provvedimento	Durata Rafferma in mesi	CMU Ten	CMU Mar	ONERE
Immissioni	Fine ferma/rafferma	Tenente	Mar.					2023
DL 34/2020	31/12/2022	3	0					30/06/2023
Totale complessivo		3	0					94.191,74 €
TOTALE ONERE COMPLESSIVO								5.726.703 €
26		210						

ART. 112.**(Disposizioni in materia di cassa di previdenza Ministero della difesa)**

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1913:

1) al comma 1:

1.1) le parole «21 aprile 1993, n. 124» sono sostituite dalle seguenti «5 dicembre 2005, n. 252»;

1.2) le parole «gli ufficiali e i sottufficiali in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i sovrintendenti, gli appuntati in servizio permanente e i carabinieri»;

1.3) alla lettera e), dopo le parole «fondo di previdenza», è inserita la seguente: «sovrintendenti, »;

1.4) alla lettera g) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.5) dopo la lettera g) è inserita la seguente: «g-bis) fondo di previdenza graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. È iscritto d'ufficio ai pertinenti fondi di cui al comma 1 anche il personale militare richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 806 e il computo degli anni di iscrizione al fondo decorre dalla data di avvenuto richiamo in servizio.»;

3) al comma 3, dopo le parole «anche in caso di trattenimento o di richiamo in servizio» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dal comma 1-bis»;

4) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: